

CONFRONTO DI IDEE SU: LE DEROGHE ALLA LEGALITÀ
TRA EMERGENZA ATTUALE E STABILIZZAZIONE FUTURIBILE

GENNARO GAETA

**Relazione sulle novità processuali relative
alla gestione dell'emergenza
sanitaria da Coronavirus**

Lo scritto fa il punto sulla serie di norme introdotte con la decretazione d'urgenza che coinvolgono l'amministrazione della giustizia al tempo dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, con particolare attenzione alle conseguenze sulla celebrazione dei giudizi in corso e alle criticità di sistema che possono derivare dalle soluzioni prescelte.

Report on the legislative updates for trials during the Coronavirus healthcare emergency

The paper aims to describe the rules recently introduced to manage the administration of justice during the Coronavirus healthcare emergency, focusing on pending trials in order to point out the critical issues that may arise from the chosen solutions.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il rinvio delle udienze. - 3. La sospensione dei termini. - 4. Effetti della sospensione. - 5. Celebrazione delle udienze e notificazioni telematiche. - 6. Conclusioni?

1. *Premessa.* L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus "Covid-19" è stata fronteggiata, dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, mediante disposizioni apposite contenute prima nel D.l. 8 marzo 2020, n. 11 e poi riversate, con alcuni aggiustamenti, nel D.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia")¹.

Si tratta, tuttavia, del medesimo corpo di norme, esteso con il secondo Decreto nella sua portata temporale, anche introducendo una disposizione di coordinamento che prevede l'abrogazione delle corrispondenti regole contenute nel primo documento normativo con l'entrata in vigore del secondo.

Sia detto subito che l'insieme di previsioni normative si presenta come particolarmente critico per quanto lede le garanzie fondamentali dell'accusato, causandone una compressione che, seppur compatibile - almeno in parte - con le ragioni della decretazione d'urgenza, ha perseguito il proprio scopo senza passare per un bilanciamento con i valori in gioco.

Al di là di quanto necessario ad assicurare le condizioni igieniche dell'udienza, infatti, è stato adottato un modello normativo che affianca alle funzioni organizzative del capo dell'ufficio giudiziario un'inedita competenza a dettare la normativa di dettaglio: la decretazione d'urgenza sospende la vigenza di alcune regole di funzionamento del processo e, allo stesso tempo,

¹ Per l'esame dettagliato delle disposizioni relative al diritto penale sostanziale v. PIVA, *Il diritto penale ai tempi del coronavirus: troppo su inosservanza e poco su carcere*, in questa *Rivista* on-line, 2020, 1.

adotta un modello di sostanziale delega della regolazione più dettagliata ai titolari del potere organizzativo negli uffici giudiziari.

Da questo punto di vista i provvedimenti in analisi replicano la struttura di altri Decreti già adottati, che prevedono il contributo delle autorità regionali in funzione di supplenza delle regole nazionali adottate per prevenire il rischio di contagio, giusta la competenza concorrente di Stato e Regione nella disciplina della materia sanitaria.

Un modello che, tuttavia, non sembra auspicabile seguire anche in campo processuale penale, nel quale è rischioso conferire – come accaduto – spazi di regolazione che sfociano nella vera e propria alterazione delle norme d’udienza: una delega che, come meglio si vedrà più avanti, lungi dall’essere meramente integrativa di precetti autosufficienti, rappresenta una preoccupante novità sul terreno della legalità processuale.

Questa, ed altre novità come la partecipazione a distanza del detenuto e un meccanismo di comunicazioni al solo difensore degli avvisi di cancelleria destinati all’imputato, sembrano essere scelte che combinano la gestione della crisi e una marcata sospensione dei diritti fondamentali che operano nel processo penale, suscitando il timore che possano, in futuro, rappresentare un bagaglio di esperienza utile per una ulteriore riforma delle regole del gioco.

Nel prosieguo si affronteranno dunque le principali novità, tralasciando l’approfondimento delle disposizioni relative al potere di regolamentazione *intra moenia* dei capi degli uffici giudiziari finalizzato ad assicurare le condizioni igienico-sanitarie e, ancora, le disposizioni di rinvio dell’attività elettiva per il rinnovo dei componenti dei consigli giudiziari, destinando alle considerazioni conclusive un bilancio dei possibili rischi costituzionali.

2. *Il rinvio delle udienze.* La prima disposizione di rilievo riguarda la sospensione delle udienze: prima con l’art. 1, co. 1, D.l. n. 11 del 2020 e, successivamente, con l’art. 83, co. 1, D.l. n. 18 del 2020 è stata introdotta un’ipotesi speciale di rinvio *ex lege* per tutte le udienze relative ai procedimenti penali da celebrare tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, che potranno essere tenute in una data successiva al 15 aprile 2020.

Null’altro dispone la norma, con la conseguenza ragionevolmente prevedibile che vi saranno rinvii disposti dal capo dell’ufficio giudiziario fuori udienza, anche in applicazione delle disposizioni particolarmente permissive in materia di notificazioni telematiche di cui ai commi 13 e 14 del medesimo art. 83 (su cui *infra*, par. 5).

Stante la particolare ampiezza della formulazione adottata dal legislatore

dell'emergenza, non si pongono particolari necessità di distinzione quanto al tipo di procedimento coinvolto, nel senso che il rinvio riguarda indistintamente tutti quelli fissati per la trattazione nell'intervallo sopraindicato, a prescindere dal fatto che si tratti di udienze pubbliche o camerali o, ancora, relative alla fase di legittimità.

Con riferimento a quelle da cui dipende il computo di un termine a ritroso, poi, il comma 2 del citato art. 83 prevede che *«quando [...] ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto»*.

Ciò comporta un onere aggiuntivo per il giudice nel fissare una nuova data di trattazione dell'udienza, nel senso che dovrà essere successiva al 15 aprile 2020 e idonea a consentire il computo del termine a ritroso evitando che questo ricada prima del 15 aprile, per consentire un fruttuoso esercizio delle facoltà difensive: e infatti la parte ha diritto alla fissazione di un'udienza che consenta il computo del predetto termine nella sua interezza al di fuori dell'intervallo precluso.

Relativamente alla fase di legittimità, per completezza si sottolinea che il Primo Presidente della S.C, con un provvedimento la cui natura solleva non pochi interrogativi quanto alla compatibilità con la regola di stretta legalità operante in materia processuale, ha disposto che le udienze ricadenti nel periodo di sospensione debbano essere rinviate ad una data successiva al 31 maggio 2020, anche prevedendo la facoltà per i difensori di inviare i propri atti difensivi tramite la posta elettronica certificata (PEC) con riferimento ai procedimenti comunque da trattare tra il 23 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020².

3. La sospensione dei termini. La disposizione di maggior rilievo è forse quella introdotta con l'art. 83, co. 2 del menzionato Decreto-legge, la quale prevede che *«dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali»*.

Nonostante la particolare ampiezza della formulazione letterale, che non sembra lasciare spazio ad interpretazioni restrittive di sorta, il legislatore ha ritenuto comunque di dover esplicitare, nel prosieguo del comma in parola, che la sospensione appena introdotta interessa indistintamente sia i termini relativi alla fase delle indagini preliminari, sia quelli che coinvolgono il giudice nell'adozione dei relativi provvedimenti e nella decorrenza dei termini per il deposito della motivazione sia, per la parte privata, quelli che concernono la

² Decreto 13 marzo 2020, n. 36, del Primo Presidente della Corte di cassazione.

proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, compresi i termini decadenziali per impugnare. *Ad adiuvandum*, il secondo periodo si chiude con l'affermazione per cui s'intendono sospesi «*in genere, tutti i termini procedurali*».

Lungo la stessa linea, poi, si afferma che qualora il termine di riferimento inizi a decorrere durante il periodo di sospensione il *dies a quo* è differito alla fine del periodo indicato, dunque al 16 aprile 2020; allo stesso modo, se trattasi di un termine che viene computato a ritroso e che ricade in tutto o in parte nell'intervallo temporale colpito dalla norma, è previsto che venga rinviata l'udienza o l'attività processuale da cui dipende il predetto computo, di modo da consentire che non siano ricompresi, nel conteggio, giorni ricadenti nell'intervallo in discussione.

3.1 Di particolare interesse il terzo comma dell'art. 83 citato, poiché prevede le eccezioni alla disciplina sospensiva appena illustrata.

Quanto alla giustizia penale, non sono coinvolti dalla sospensione:

- a) i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- b) i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.p.;
- c) i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- d) i procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p., prevedendosi in tal caso che intervenga un'apposita dichiarazione di urgenza fatta dal giudice, su richiesta di parte e con provvedimento motivato non impugnabile;
- e) quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, anche i procedimenti:
 - 1) a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter, Legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - 2) in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - 3) per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

In disparte i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c), la cui esegesi non sembra destare particolari perplessità, è opportuno sottolineare che la condizione di "urgenza" prevista per i procedimenti di cui alla lettera d) dipenderà dal catalogo previsto per l'incidente probatorio all'art. 392 c.p.p. ed anche, significativamente, dalla valutazione in tal senso effettuata dal giudice a fronte di una richiesta della parte interessata alla raccolta della prova a rischio, con

provvedimento sì motivato ma non impugnabile: ciò comporta che la parte potrà esclusivamente attivare il potere dichiarativo dell'urgenza ma non anche contestarne la successiva decisione, restando esclusivamente nella potestà interpretativa del giudicante l'apprezzamento delle ragioni di urgenza.

3.2. Considerazione a parte meritano i procedimenti di cui alla lettera *e*), relativi a tre specifiche ipotesi di limitazione della libertà personale: per i procedimenti *ivi* indicati, infatti, la sospensione opera solo se interviene una richiesta espressa, da parte dei soggetti elencati, in tal senso.

In altri termini, mentre per i procedimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) non opera la sospensione di cui al comma 1 dell'art. 83 *sic et simpliciter* e i relativi giudizi vengono celebrati secondo le normali cadenze poiché non intaccati dall'attività legislativa d'emergenza, per quelli *sub e*) dovrà intervenire un'apposita richiesta di sospensione da parte dei difensori o dei soggetti personalmente coinvolti dalla misura restrittiva affinché possa valere la nuova causa di sospensione fino al 15 aprile 2020. In caso contrario – per fugare ogni dubbio: in assenza dell'istanza *ad hoc* di sospensione – il procedimento prosegue secondo le sue regolari cadenze.

Si noti, per completezza, che il caso del procedimento con detenuti e con scadenza dei termini di durata della custodia cautelare *ex art. 304 c.p.p.* nella finestra temporale che va dal 9 marzo al 15 aprile 2020 rientra tra i procedimenti indifferibili per legge di cui al comma 3, lett. *b*), primo periodo dell'art. 83 in esame e, pertanto, non rileva in questa circostanza la volontà del detenuto o del suo difensore.

3.3. Quanto alla data del rinvio, infine, è da tenere in considerazione che essa, pur essendo rimessa alle valutazioni organizzative dei capi degli uffici giudiziari, risente della disposizione di cui al comma 7, lett. *g*) dell'art. 83 citato, il quale prevede una distribuzione delle udienze secondo un calendario di date comunque successive al 30 giugno 2020: pur non trattandosi di un termine perentorio, è possibile che si verifichi una distribuzione delle udienze successiva al 15 aprile 2020 ma comunque antecedente alla data del mese di giugno sopra indicata.

4. *Effetti della sospensione.* Quanto agli effetti della sospensione, è necessario leggere congiuntamente i commi 4 e 9 dell'art. 83 in analisi per comprendere le conseguenze che la causa sospensiva spiega sul piano sostanziale e su quello processuale.

Alla luce del co. 4, relativamente ai procedimenti coinvolti dalla sospensione dei termini disciplinata dal co. 2 - e che non sono indifferibili per legge o su richiesta di parte secondo quanto previsto dal co. 3 - sono sospesi il corso della prescrizione, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p. ed anche di quelle diverse dalla cautela custodiale secondo l'art. 308 c.p.p. (una specificazione, quest'ultima, assente nel primo Decreto) per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020.

Dalle disposizioni si desume, dunque, che mentre i termini di fase delle misure cautelari sono sospesi, non altrettanto vale per il termine massimo di cui all'art. 304 c.p.p., ciò sia per il mancato rinvio formale a tale ultima disposizione sia, soprattutto, perché qualora vi fosse un procedimento in cui tale termine dovrebbe scadere entro il 15 aprile 2020, si tratterebbe di uno di quelli indifferibili ai sensi del comma 3.

Quanto al periodo successivo al 15 aprile, interviene il comma 9 a stabilire che *«Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020»*.

Ciò determina che, accanto alla disciplina generale che sospende il corso della prescrizione e dei termini ex artt. 303 e 308 c.p.p. per l'intervallo che va dal 9 marzo al 15 aprile 2020, viene introdotta una fattispecie di sospensione "estesa", che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 ed è relativa esclusivamente ai termini per la decisione:

- sull'istanza di riesame dell'indagato sottoposto ad una misura cautelare (art. 309, co. 9, c.p.p.) e su quella di riesame reale (art. 324, co. 7, c.p.p.);
- di legittimità sull'impugnazione dell'ordinanza del Tdl (art. 311, co. 5, c.p.p.);
- del Tdl a seguito di annullamento con rinvio della precedente ordinanza cautelare (art. 311, co. 5-bis, c.p.p.);
- dei provvedimenti di prevenzione previsti dagli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In sintesi, mentre la sospensione della prescrizione opera senza distinzioni fino al 30 giugno 2020, sul piano processuale si distingue un primo periodo che va fino al 15 aprile 2020, in cui sono sospesi i termini ex artt. 303 e 308 c.p.p. e un secondo periodo, che va dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020, in cui restano sospesi i soli termini indicati dal comma 9 dell'art. 83 più volte

citato.

Per entrambe le fasce temporali, è bene ripeterlo, non sono previste deroghe alla disciplina di cui all'art. 304 c.p.p.

5. *Celebrazione delle udienze e notificazioni telematiche.* Il comma 7 dell'art. 83 in discussione disciplina - in maniera più ampia rispetto al precedente Decreto - i poteri organizzativi che il capo dell'ufficio può esercitare per l'attività giudiziaria da espletare tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, funzionali al rispetto delle prescrizioni sanitarie che impongono di escludere assembramenti e contatti ravvicinati tra persone.

In disparte le indicazioni normative volte a limitare l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, va segnalata la disposizione di cui alla lettera *d)*, attribuita al capo dell'ufficio della potestà di adozione di «*linee guida*» vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze che ricadono tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020: al di là della denominazione formale prescelta dal provvedimento, il carattere vincolante rende le conseguenti regole delle vere e proprie norme integrative del dettato codicistico, con evidenti criticità quanto alla gerarchia delle fonti e alla riserva - non solo formale - di legalità prevista per la materia processuale e la disciplina dell'udienza penale.

Significativa, da questo punto di vista, la determinazione del Primo Presidente della S.C. che, in espressa attuazione del potere *lato sensu* normativo attribuito dal D.l. n. 18 del 2020 che andiamo analizzando, ha disciplinato una peculiare forma di partecipazione telematica dei Consiglieri all'udienza di legittimità che riguardano i procedimenti indifferibili di cui all'art. 83, co. 3 del Decreto-legge da ultimo citato³.

Quanto alle udienze pubbliche che ricadono nell'arco temporale sopra indicato, è altresì previsto che esse vengano celebrate a porte chiuse: il comma 7, lett. *e)* dell'art. 83 in esame fa riferimento al potere di disposizione del dibattimento a porte chiuse per ragioni di igiene previsto dall'art. 472, co. 3 c.p.p., rendendolo applicabile in via generale e per qualunque attività d'udienza aperta al pubblico.

Ferma restando tale modalità di celebrazione, è poi introdotta al comma 12 del citato art. 83 la possibilità che i soggetti ristretti a qualsiasi titolo intervengano in udienza mediante lo strumento della videoconferenza o con collegamenti da remoto, dal 9 marzo al 30 giugno 2020: si realizza in tal modo quella applicazione generalizzata della disciplina prevista dall'art. 146-*bis* delle Di-

³ Decreto 23 marzo 2020, n. 44 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

sposizioni di attuazione del codice di procedura penale (D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271) per gli imputati dei delitti *ivi* indicati.

Per le comunicazioni degli uffici giudiziari, è innanzitutto stabilita l'autorizzazione all'uso del sistema di notificazioni telematiche per le comunicazioni dei provvedimenti e gli avvisi di rito, senza necessità di accertare preventivamente la funzionalità dei servizi di comunicazione, come previsto dall'art. 16, co. 10, D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 83, co. 15, D.l. n. 18 del 2020).

In particolare, è prescritto che durante l'intervallo di tempo da ultimo indicato le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi dirette all'imputato vengano effettuate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore, con applicazione generalizzata di una modalità normalmente riservata dall'art. 165 c.p.p. all'imputato latitante o evaso.

Ad ulteriore completamento delle disposizioni d'emergenza, è infine sancito lo svolgimento a distanza - con l'apparecchiatura concretamente disponibile - dei colloqui fra i detenuti e i congiunti oltre alla possibilità, per la magistratura di sorveglianza, di sospendere fino al 31 maggio 2020 la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà (art. 30-*ter* e 48, Legge 26 luglio 1975, n. 354)⁴.

6. *Conclusioni?* Si è detto in apertura che le norme analizzate comportano una compressione quasi a tutto campo dei diritti processuali dell'accusato - con limitate eccezioni relative ai procedimenti con detenuti - essendo stato predisposto un armamentario di regole che dalla sospensione del corso della prescrizione alla partecipazione a distanza senza limiti, passando per l'esclusione della pubblicità dell'udienza, trovano giustificazione solo se confinate entro un angusto spazio temporale, in funzione della gestione dell'emergenza e null'altro.

Eppure, occorre interrogarsi su quale siano le conseguenze immediate e non reversibili che le nuove disposizioni comportano sul rapporto tra libertà e autorità, considerando che sono stati prescelti alcuni itinerari - tra quelli astrattamente idonei alla gestione del rischio - che sembrano preoccupanti per lo squilibrio che a quel rapporto causano.

Sia chiaro: non è a discutersi che situazioni di oggettiva eccezionalità, come quella attuale, giustificano ed anzi legittimano la previsione di regole emer-

⁴ Più ampiamente sulle nuove disposizioni che riguardano la detenzione carceraria ai tempi del Coronavirus, DOLCINI, GATTA, *Carcere, coronavirus, decreto 'cura Italia': a mali estremi, timidi rimedi*, in www.sistemapenale.it; GATTA, *Carcere e coronavirus: che fare?*, *ivi*.

genziali, che turbano il normale corso del processo e comportano possibili deroghe allo statuto dei diritti dell'accusato. Ciò che, però, preoccupa, è quanto di questo atteggiamento resterà nel legislatore, che tra le molte strade percorribili per il raggiungimento dello scopo di distanziamento sociale ha scelto quella di estremo rigore e che, soprattutto, stravolge in modo consistente i principi di legalità e separazione tra i poteri⁵.

Forse emblematico, da questo punto di vista, l'avvenuto conferimento di poteri "normativi" al capo dell'ufficio giudiziario, il quale potrà dettare linee guida che sembrano andare ben oltre quella fisiologica funzione organizzativa che gli compete per sfociare in una funzione gestoria di processi già incardinati, difficilmente comprensibile alla luce delle ben note coordinate costituzionali sul giudice naturale e preconstituito per legge.

Ancora con riguardo al giudizio di legittimità, infatti, con una prima determinazione presidenziale è stata disposta la partecipazione da remoto per le udienze indifferibili da tenersi fino al 15 aprile 2020, prevedendo che solo il Presidente del collegio o un Consigliere da lui delegato prenda materialmente parte all'udienza, mentre gli altri giudici possono intervenire collegandosi con gli strumenti informatici resi disponibili dall'amministrazione, di fatto sospendendo l'efficacia delle corrispondenti disposizioni del codice strutturate per assicurare la presenza fisica del magistrato.

Né sembra che queste disposizioni siano destinate a durare poco, dal momento che una recentissima e ulteriore determinazione del Presidente della S.C. ha già stabilito che le adunanze penali saranno di regola celebrate da remoto (almeno) fino al 30 giugno 2020⁶.

Attribuire anomale competenze legislative al capo dell'ufficio, invece di consentire che sia il giudice del processo ad applicare le norme emergenziali individuate dal legislatore, rappresenta un significativo *vulnus* al principio di necessaria subordinazione alla legge previsto dall'art. 101 Cost., una soggezione che - sia detto senza retorica di sorta - dev'essere preservata anche in tempi di emergenza.

Per contro, dall'inversione del rapporto fra giudice e legge del processo, mediante considerevoli spazi di normazione di solo apparente *soft law*, potrebbe

⁵ Sul tema *amplius* FURFARO, *Autorità e libertà dopo il coronavirus*, in questa *Rivista on-line*, 2020, 1.

⁶ Decreto 31 marzo 2020, n. 47 del Primo Presidente della Corte di cassazione. Si tratta di un provvedimento che si distingue anche per un'ulteriore anomalia: nell'ottica della collaborazione è previsto che i difensori facciano pervenire i propri scritti difensivi oltre che alla cancelleria della Corte anche al Procuratore Generale, così imponendo un onere di comunicazione dell'atto che, si badi, non è previsto simmetricamente per la Parte pubblica, la quale potrà limitarsi a trasmettere i propri atti alla sola cancelleria della Sezione.

discendere una significativa frattura dell'equilibrio costituzionale interno al processo, sia pure sotto la veste del formale rispetto della riserva di legge.

Spunti di riflessione, i nostri, con cui non è a discutersi l'*an* ma il *quantum* dell'aggressione ai principi fondamentali che regolano il processo.

Ed anche a proposito delle notificazioni e della celebrazione dell'udienza, d'altronde, le soluzioni adottate prediligono l'interdizione totale invece che una protezione consapevole dai rischi di contagio che consenta comunque la conservazione minimale dei principi regolatori dell'udienza.

Basti richiamare la pura e semplice "chiusura" di ogni udienza non differibile, con applicazione generalizzata del meccanismo di celebrazione a porte chiuse del dibattimento non accompagnata da modalità di partecipazione del pubblico che ben avrebbero potuto essere previste (sia pure in un secondo momento e non già con i primissimi Decreti) ricorrendo agli strumenti informatici facilmente reperibili e che, infatti, sono stati prontamente impiegati per la celebrazione a distanza delle udienze non rinviabili.

Minimi accorgimenti, in altre parole, che avrebbero consentito soluzioni di minore impatto costituzionale, salvaguardando la pubblicità dell'udienza laddove ordinariamente prevista.

Ancora, sul piano delle comunicazioni degli uffici giudiziari l'indiscriminata consegna al difensore via PEC degli avvisi destinati all'imputato sembra anch'essa una compressione davvero imponente del diritto di essere informato della celebrazione del giudizio penale, con una soluzione che predilige la presunzione assoluta che dal difensore l'informazione migri verso l'assistito quando pure in questo caso si sarebbero potute sfruttare le *chances* di comunicazione offerte dall'informatica per perseguire il medesimo scopo.

Ipotesi di lavoro che, lungi dal voler rappresentare sterili questioni di principio, sono funzionali a sottolineare che, forse, tanto di più si sarebbe potuto fare senza sacrificio alcuno delle ragioni di protezione sanitaria.

Insomma, il rischio della stabilizzazione è alto, nella consapevolezza che i risultati che si otterranno applicando i nuovi e stringenti meccanismi potrebbero dare un'apparenza di speditezza del processo che, molto spesso, è la ragione per sacrificare i connotati minimi del modello d'ispirazione accusatoria che abbiamo adottato⁷.

Se si considerano congiuntamente la partecipazione a distanza di parti e giudici, le notificazioni telematiche al solo difensore e la dipendenza del proces-

⁷ Basti il richiamo alla vicenda del principio di immediatezza, frettolosamente espulso dal modello del dibattimento ordinario proprio grazie al richiamo ai tempi di durata del processo e all'inutile ripetizione di attività superflue: Cass., Sez. Un., 30 maggio 2019, PG in proc. Bajrami, in questa *Rivista* on-line.

so dalla normazione “domestica” dell’ufficio giudiziario di riferimento, si avrà un risultato di assoluta celerità che, allo stesso tempo, priva il procedimento della connotazione di luogo in cui ristabilire le garanzie del cittadino, con conseguente raggiungimento del verdetto conclusivo senza fare un’applicazione sostanziale dei diritti fondamentali⁸.

L’auspicio, pertanto, è che con il quadro di norme in commento non siano state gettate le basi per una compressione duratura di certe garanzie democratiche alle quali ci eravamo abituati, poiché solo con un rigoroso confinamento nello spazio dell’emergenza sarà possibile evitare uno stravolgimento consolidato.

⁸ Si veda il comunicato dell’ufficio stampa della Corte di cassazione del 24 marzo 2020, con cui si dà atto della celebrazione della prima adunanza camerale da remoto della Settima Sezione, in cui sono stati celebrati alcuni procedimenti con imputati detenuti e i termini massimi di cautela custodiale prossimi alla scadenza, sottolineando l’avvenuta partecipazione a distanza dei Consiglieri nell’assenza di inconvenienti tecnici di sorta. Il documento è reperibile sul sito *web www.cortedicassazione.it*.